



**COMUNE DI  
VILLA CASTELLI**  
PROVINCIA DI BRINDISI



---

**SETTORE S.U.E - PATRIMONIO - AMBIENTE**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA MORTUARIA**

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.25 dell'08/08/2012**

# INDICE

## Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

### Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

- [Art. 1 - Riferimenti normativi](#)
- [Art. 2 - Oggetto](#)
- [Art. 3 - Competenze](#)
- [Art. 4 - Responsabilità](#)
- [Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento](#)
- [Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico](#)

### Capo II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- [Art. 7 - Dichiarazione di morte](#)
- [Art. 8 - Denuncia causa di morte](#)
- [Art. 9 - Decesso per causa delittuosa](#)
- [Art. 10 - Medico necroscopo](#)
- [Art. 11 - Rinvenimento resti](#)
- [Art. 12 - Autorizzazione alla sepoltura](#)
- [Art. 13 - Nati morti e prodotti abortivi](#)

### Capo III PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- [Art. 14 - Periodo di osservazione](#)
- [Art. 15 - Casi di morte improvvisa o apparente](#)
- [Art. 16 - Casi di malattia infettiva-diffusa](#)
- [Art. 17 - Misure cautelative](#)

### Capo IV DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

- [Art. 18 - Deposito di osservazione ed obitorio](#)

### Capo V FERETRI

- [Art. 19 - Deposizione della salma nel feretro](#)
- [Art. 20 - Verifica e chiusura feretri](#)
- [Art. 21 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti](#)
- [Art. 22 - Piastrina di riconoscimento](#)

### Capo VI TRASPORTI FUNEBRI

- [Art. 23 - Modalità del trasporto e percorso](#)

- [Art. 24 - Trasporti funebri](#)  
[Art. 25 - Trasporti e sepolture a carico del Comune](#)  
[Art. 26 - Norme generali per i trasporti](#)  
[Art. 27 - Riti religiosi](#)  
[Art. 28 - Trasferimento di salme senza funerale](#)  
[Art. 29 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radiattività](#)  
[Art. 30 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione](#)  
[Art. 31 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero](#)  
[Art. 32 - Trasporto all'estero o dall'estero](#)  
[Art. 33 - Trasporto di ceneri e resti](#)

## **Titolo II CIMITERI**

### **Capo I CIMITERI**

- [Art. 34 - Disposizioni generali - Vigilanza](#)  
[Art. 35 - Reparti speciali nel cimitero](#)  
[Art. 36 - Camera mortuaria e sala per autopsia](#)  
[Art. 37 - Ossario comune](#)

### **Capo II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

- [Art. 38 - Disposizioni generali](#)  
[Art. 39 - Piano regolatore cimiteriale](#)  
[Art. 40 - Planimetria del Cimitero – Custodia ed aggiornamento](#)

### **Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

- [Art. 41 - Inumazione](#)  
[Art. 42 - Tumulazione](#)

### **Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- [Art. 43 - Esumazioni ordinarie](#)  
[Art. 44 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie](#)  
[Art. 45 - Esumazione straordinaria](#)  
[Art. 46 - Estumulazioni](#)  
[Art. 47 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento](#)  
[Art. 48 - Raccolta delle ossa](#)  
[Art. 49 - Oggetti da recuperare](#)  
[Art. 50 - Disponibilità dei materiali](#)

### **Capo V CREMAZIONE**

- [Art. 51 - Crematorio](#)

[Art. 52 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione](#)  
[Art. 53 - Urne cinerarie](#)

## **Capo VI POLIZIA DEI CIMITERI**

[Art. 54 - Orario](#)  
[Art. 55 - Disciplina dell'ingresso](#)  
[Art. 56 - Divieti speciali](#)  
[Art. 57 - Riti funebri](#)  
[Art. 58 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni](#)  
[Art. 59 - Fiori e piante ornamentali](#)  
[Art. 60 - Materiali ornamentali](#)  
[Art. 61 - Personale del cimitero](#)  
[Art. 62 - Il custode](#)

## **Titolo III CONCESSIONI**

### **Capo I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

[Art. 63 - Sepulture private](#)  
[Art. 64 - Durata delle concessioni](#)  
[Art. 65 - Modalità di concessione](#)  
[Art. 66 - Uso delle sepolture private](#)  
[Art. 67 - Manutenzione](#)  
[Art. 68 - Costruzione dell'opera - Termini](#)

### **Capo II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

[Art. 69 - Divisione, subentri](#)  
[Art. 70 - Rinuncia a concessione di aree libere](#)

### **Capo III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

[Art. 71 - Revoca](#)  
[Art. 72 - Decadenza](#)  
[Art. 73 - Provvedimenti conseguenti la decadenza](#)  
[Art. 74 - Estinzione](#)

## **Titolo IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **Capo I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

[Art. 75 - Accesso al cimitero](#)  
[Art. 76 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri](#)

- [Art. 77 - Normativa tecnica](#)
- [Art. 78 - Responsabilità](#)
- [Art. 79 - Danni a terzi – Materiale di scavo](#)
- [Art. 80 - Introduzione e deposito materiali](#)
- [Art. 81 - Orario di lavoro](#)
- [Art. 82 - Commemorazione dei Defunti](#)
- [Art. 83 - Vigilanza](#)

**Capo II**  
**IMPRESE POMPE FUNEBRI**

- [Art. 84 - Funzioni - Licenza](#)
- [Art. 85 - Divieti](#)

**Titolo V**  
**DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

**Capo I**  
**DISPOSIZIONI VARIE**

- [Art. 86 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti](#)
- [Art. 87 - Registro delle sepolture](#)
- [Art. 88 - Annotazioni](#)
- [Art. 89 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali](#)
- [Art. 90 - Scadenziario delle concessioni](#)

**Capo II**  
**NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

- [Art. 91 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento](#)
- [Art. 92 - Cautele](#)
- [Art. 93 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria](#)
- [Art. 94 - Concessioni pregresse](#)
- [Art. 95 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio](#)
- [Art. 96 - Importi di concessioni e rimborsi spese](#)
- [Art. 97 - Disposizioni finali](#)
- [Art. 98 - Abrogazione di norme precedenti](#)

**SEZIONI TIPO CAPPELLE E MONUMENTINI**  
**ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

- [Sezione tipo trasversale cappella](#)
- [Sezione tipo longitudinale cappella](#)
- [Sezione tipo trasversale monumentino](#)
- [Sezione tipo longitudinale monumentino](#)

## Titolo I

### DISPOSIZIONI GENERALI FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

#### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1

##### Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto col Ministero della Salute, del 1° luglio 2002, del Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002, del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003 e della Legge Regione Puglia n° 21 del 30/11/2000 e ss.mm.ii.

##### Art. 2

##### Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:
  - 2.1. **feretro** è il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire. Esso è di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.
  - 2.2. **inumazione** è la sepoltura della salma in terra (in campo comune o in concessione).
  - 2.3. **tumulazione** è la sepoltura della salma in loculo o tomba.
  - 2.4. **traslazione** è il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del Cimitero o per e da altro Comune.
  - 2.5. **esumazione** è operazione di recupero dei resti ossei da terra.
  - 2.6. **estumulazione** è operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.

2.7. **celletta ossario** è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni.

2.8. **ossario comune** è un luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per le quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione.

2.9. **nicchia cineraria** è un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni. (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/93).

### **Art. 3 Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall'art.113/Bis comma 1, lettera a), b) e c) del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio di igiene pubblica della competente unità sanitaria locale.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e organizzazione degli Uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il Regolamento di cui all'art. 89 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267.
4. Qualora ritenuto più vantaggioso la Giunta comunale può affidare a terzi la gestione dei servizi cimiteriali nel rispetto delle indicazioni di cui al presente Regolamento.

### **Art. 4 Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che illecito non rilevi penalmente.

**Art. 5**  
**Servizi gratuiti e a pagamento**

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti e a pagamento e l'applicazione delle relative tariffe sono di competenza della Giunta Comunale.

**Art. 6**  
**Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli Uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio comunale o nel Cimitero:
  - a) orario di apertura e chiusura;
  - b) copia del presente Regolamento;
  - c) elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm. e ii..

**Capo II**

**DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

**Art. 7**  
**Dichiarazione di morte**

1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, il luogo dove il cadavere è stato deposto. Il medico chiamato sul posto del decesso compila la dichiarazione di morte ed esprime il parere per lo spostamento della salma. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso e, comunque, in grado di fornire le generalità del defunto, il luogo e la data del decesso.
2. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere



avviso della morte nel termine fissato dalla legge. Nelle denunce di decesso deve essere indicato il luogo dove questo è avvenuto.

### **Art. 8** **Denuncia causa di morte**

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo IX del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 sull'ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103 sub. a) del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'A.S.L. dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia di morte deve contenere le indicazioni previste dalla normativa vigente.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo dell'ASL.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune all'A.S.L. competente.

### **Art. 9** **Decesso per causa delittuosa**

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

**Art. 10**  
**Medico necroscopo**

1. Le funzioni di un medico necroscopo di cui all'art. 74 c. 2 del D.P.R. 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall' A.S.L. competente.
2. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato.
3. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990 e, comunque, non dopo le 30 ore.

**Art. 11**  
**Rinvenimento resti**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all' A.S.L. competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l' A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

**Art. 12**  
**Autorizzazione alla sepoltura**

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'articolo precedente.

**Art. 13**  
**Nati morti e prodotti abortivi**

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile, si eseguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età

intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall' A.S.L.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all' A.S.L. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

### **Capo III**

#### **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

##### **Art. 14**

##### **Periodo di osservazione**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 1 aprile 1999, n. 91 e successivi ve modificazioni.

##### **Art. 15**

##### **Casi di morte improvvisa o apparente**

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

##### **Art. 16**

##### **Casi di malattia infettiva-diffusa**

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile individuato dall'A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

**Art. 17**  
**Misure cautelative**

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Responsabile individuato dall' A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

**Capo IV**  
**DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO**

**Art. 18**  
**Deposito di osservazione ed obitorio**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di presenza di cadaveri, nel quale è vietato accesso alle persone non autorizzate.
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
3. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

## **Capo V FERETRI**

### **Art. 19**

#### **Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 20**

#### **Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla applicazione della norma di cui al art. 10. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché identificazione del cadavere.

### **Art. 21**

#### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del presente Regolamento, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di legno preferibilmente esterna, altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi del art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 22**

##### **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

#### **Capo VI**

##### **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 23**

##### **Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui al art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dallo Obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso numeroso di persone, il Responsabile del Servizio Competente prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica della unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

#### **Art. 24 Trasporti Funebri**

1. Nel territorio del Comune il servizio dei trasporti funebri viene svolto tramite imprese specializzate con i mezzi aventi i requisiti di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

#### **Art. 25 Trasporti e sepolture a carico del Comune**

1. Il Comune, su proposta dei Servizi Sociali e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura, qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno.



**Art. 26**  
**Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 21; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 30 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

**Art. 27**  
**Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti al accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

**Art. 28**  
**Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con la esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Art. 29**

##### **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 18 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art. 30**

##### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze al interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 21, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 comma 1 e 2 del D.P.R. 285/90.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 31**

#### **Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### **Art. 32**

#### **Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui al art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui al art. 25 del Regolamento precitato.

#### **Art. 33**

#### **Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema.

## **Titolo II CIMITERI**

### **Capo I CIMITERI**

#### **Art. 34 Disposizioni generali - Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero spetta al Sindaco, che si avvale del personale dipendente.
3. Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti sono riservate al Comune che può provvedervi con le forme di gestione previste all'art. 22 della Legge n. 142/1990.
4. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
5. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Art. 35 Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

### **Art. 36** **Camera mortuaria e sala per autopsia**

1. Il Cimitero ha una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di salme esumate o estumulate per esigenze varie.
2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90.
3. In difetto di appositi locali la camera mortuaria può essere adibita a deposito di osservazione ai sensi del art. 64 comma 3 del D.P.R. 285/90.
4. Nel Cimitero apposito locale, avente i requisiti prescritti dal art. 66 del D.P.R. 285/90 è destinato stabilmente alle autopsie.
5. In mancanza di tale locale, funge da sala per autopsie la camera mortuaria, all'uopo opportunamente attrezzata.

### **Art. 37** **Ossario comune**

1. L'ossario consiste in un manufatto destinato alla raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero.

## **Capo II** **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Art. 38** **Disposizioni generali**

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, ordine delle fosse e le misure d'impiego rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il capo X del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

3. Il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti del art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Apposito Piano Regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 92.

### **Art. 39** **Piano Regolatore Cimiteriale**

1. Ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27/07/1934 n° 1265), così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge n. 166/02, il Comune è dotato di Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruite, da destinare:
  - a) campi di inumazione comune;
  - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - c) tumulazioni individuali (loculi);
  - d) cellette ossario- nicchie cinerarie;
  - e) ossario comune;
  - f) campi o aree destinate a sepolture di culti diversi da quello religioso;
3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui allo art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

### **Art. 40** **Planimetria del Cimitero – Custodia ed aggiornamento**

1. L'Ufficio comunale addetto deve essere dotato di una planimetria in scala opportuna dei cimiteri esistenti nel territorio comunale.  
Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti il territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.  
Questa planimetria dovrà essere aggiornata ogni 5 (cinque) anni o quando si siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

## **Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Art. 41 Inumazione**

1. I campi destinati all'inumazione devono rispettare le norme di cui agli artt. 68, 69, 70, 71, 72, e 73 del D.P.R. 285/1990.
2. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
3. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
5. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

### **Art. 42 Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75.  
A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui al art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

**Capo IV**  
**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

**Art. 43**  
**Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno escludendo i mesi estivi.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito degli Organi competenti stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

**Art. 44**  
**Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. E' compito del Responsabile del Servizio Interessato autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio Interessato o suo delegato curerà la stesura di elenchi o tabulati, con indicazione delle salme per le quali è attivabile esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo cimiteriale con congruo anticipo.

**Art. 45**  
**Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento del Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro la autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro Cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dal art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.



3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dalla autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nel elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, la esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica del unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine del Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica del unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato e del incaricato del servizio di custodia.

#### **Art. 46** **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio Interessato cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee del anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto al Albo del Cimitero, per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati secondo la programmazione dell'Ufficio competente.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 47 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio Interessato può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 (due) anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### **Art. 47**

#### **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite a pagamento secondo le tariffe stabilite.
2. A richiesta dei familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.
4. Per quelle richieste dal Autorità Giudiziaria, si applica art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

#### **Art. 48**

#### **Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

#### **Art. 49**

#### **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e altro conservato tra gli atti del Ufficio cimiteriale.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio Interessato che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 50**

#### **Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio Interessato può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune al interno del Cimitero o, allo esterno, in altro luogo idoneo.

## **Capo V CREMAZIONE**

### **Art. 51 Crematorio**

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale del impianto funzionante più vicino.
2. Le spese relative fanno carico totalmente al richiedente tale servizio.

### **Art. 52 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dal Ufficio dello Stato Civile.

### **Art. 53 Urne cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno la indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte; qualora il comune non disponga di apposita nicchia, saranno collocate in cellette ossario.
2. A richiesta degli interessati e in base alla concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.
3. Spetta al Comune approvazione preventiva delle tariffe per uso dei colombari.

**Capo VI**  
**POLIZIA DEI CIMITERI**

**Art. 54**  
**Orario**

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza del orario.
3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio Interessato, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dello orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro ora prescritta.

**Art. 55**  
**Disciplina dell'ingresso**

1. Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali se non a guinzaglio;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere al interno del Cimitero attività di questua;
  - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 8 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio Interessato può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

**Art. 56**  
**Divieti speciali**

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Interessato;
- o) qualsiasi attività commerciale;
- p) corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse che coprono marmi, epigrafi, fotografie, che sono da ostacolo e che rendono impossibile la lettura, o in qualunque forma non si addicono all'estetica, o che nel tempo siano divenuti indecorosi.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della Forza Pubblica o deferito al Autorità Giudiziaria.

### **Art. 57** **Riti funebri**

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio Interessato.

## **Art. 58**

### **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio Interessato.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Servizio Interessato e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel Cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

## **Art. 59**

### **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

## **Art. 60**

### **Materiali ornamentali**

1. Dal Cimitero saranno tolti d'Ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del competente Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'Ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o al Albo Pretorio per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

### **Art. 61**

#### **Personale del cimitero**

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali sarà composto secondo la dotazione organica dei dipendenti comunali;
2. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.
3. Altresì il personale del Cimitero è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
4. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia al interno dello orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico, nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente alla attività cimiteriale, sia al interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
6. Il Personale del Cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con attività svolta.



**Art. 62**  
**Il custode**

1. Il Custode generalmente deve osservare e far osservare tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento. In particolare deve:
  - a) per ogni cadavere ricevuto, ritirare e conservare presso l'apposito Ufficio del Cimitero le varie Autorizzazioni che vengono ricevute presso l'ufficio ed annotate giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare fornito dallo Ufficio Comunale;
  - b) custodire le chiavi dei locali del Cimitero e tutto il materiale ed attrezzi posti a servizio del Cimitero stesso;
  - c) sorvegliare acchè sia tenuto in stato di decenza e decoro tutto il Cimitero, le adiacenze e le immediate strade di accesso;
  - d) l'apertura e la chiusura del Cimitero;
  - e) tenere aperto, nei giorni festivi, il Cimitero;
  - f) fare eseguire tutti i lavori e preparare gli spazi di terreno destinati alla piantagione fiorifera con diligenza ed arte;
  - g) curare che le costruzioni per tumuli, edicole, tombe e cappelle, vengano dagli interessati, fatte eseguire giusto il progetto previamente approvato in conformità degli articoli precedenti;
  - h) disimpegnare qualunque altra attribuzione che gli verrà eventualmente affidata dalla Autorità Municipale e dal Responsabile del Servizio, che abbia naturalmente attinenza con i servizi del Cimitero;
  - i) comunicare con immediatezza, al Responsabile del proprio servizio, ogni qualsiasi inosservanza riguardante il presente Regolamento.

**Titolo III**  
**CONCESSIONI**

**Capo I**  
**TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

**Art. 63**  
**Sepulture private**

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano Regolatore Cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepulture individuali (loculi, ossarietti del colombario).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo previsto dalla tabella allegata al presente Regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. Il diritto d' uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente la individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano esercizio del diritto d' uso.  
In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/e;
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
8. L'originale dell'atto di concessione deve essere sottoscritto in calce dal/i concessionario/i in segno di piena ed incondizionata accettazione.

#### **Art. 64**

##### **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi del art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata delle concessioni relative alle aree per la costruzione delle seguenti strutture cimiteriali: cappelle gentilizie, monumentini funerari, tumulazioni individuali, viene così dettagliata:
  - a) Concessione area per inumazioni singole: **10 anni**;
  - b) Concessione area per campi di inumazione per famiglie e/o collettività: **99 anni**;
  - c) Concessione loculo colombari: **20 anni**;
  - d) Concessione area per la costruzione sepoltura privata a tumulazione individuale: **99 anni**;
  - e) Concessione area per costruzione sepolcreto di famiglia o per collettività anche a sistema di tumuli individuali accorpati: **99 anni**;
  - f) Concessione cellette ossarie: **99 anni**;

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

#### **Art. 65**

##### **Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale (loculi, ossarietti del colombario) può concedersi, previa domanda, solo in presenza della salma per i loculi o dei resti mortali per gli ossarietti.
2. L'assegnazione dei loculi avviene per ordine progressivo dei loculi disponibili da sinistra a destra per file di loculi, iniziando da sopra a finire al loculo a terra, fino all'esaurimento dei posti disponibili. Lo stesso criterio di assegnazione varrà per i loculi resisi liberi nel frattempo.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
4. La concessione di aree per la costruzione di manufatti (cappelle, tombini) è data in ogni tempo secondo la disponibilità e a domanda degli interessati.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **Art. 66**

##### **Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 64, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia.
2. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, ancorché di sesso femminile, benché coniugati e con diverso cognome, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dall'originario concessionario, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, da presentare all'Ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta dal Responsabile del Servizio in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, del concessionario iniziale depositata presso il Servizio Competente almeno 3 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

#### **Art. 67**

#### **Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché esecuzione di opere o restauri che il Comune prescriva, valutata indispensabilità o opportunità per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Nei colombari di proprietà comunale il Comune provvede alla manutenzione straordinaria, con esclusione delle parti decorative installate dai concessionari.

**Art. 68**  
**Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le costruzioni di cappelle e tombini, impegnano il titolare della concessione alla presentazione del progetto entro 12 (dodici) mesi dall'atto di assegnazione. I lavori dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire; I lavori dovranno essere ultimati entro 3 anni dal loro inizio.
2. Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio Interessato, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 mesi .

**Capo II**  
**DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

**Art. 69**  
**Divisione, subentri**

1. Più concessionari, aventi diritto, possono richiedere al Comune la divisione dei posti o individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il D.P.R. n. 445/2000, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, a seguito di presa d'atto da parte dell'Amministrazione.
5. La divisione, individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata, deposita agli atti del Comune, si può prevedere la possibilità che più concessionari di una unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e

designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 66, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'Ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 66, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Art. 70**

##### **Rinuncia a concessione di aree libere**

1. E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma;
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso dei loculi e delle sepolture private a condizioni che siano liberi o liberabili. In tal caso il concessionario rinunciante avrà diritto ad un rimborso pari a:
  - a) 100% del prezzo pagato per la concessione nel caso in cui la rinuncia viene avanzata entro 1 (uno) anno dalla data del contratto di concessione;
  - b) 50% del prezzo pagato per la concessione nel caso in cui la rinuncia viene avanzata entro 2 (due) anni dalla data del contratto di concessione;
  - c) Non sarà riconosciuto alcun rimborso ove la rinuncia venga avanzata oltre i termini innanzi indicati.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **Capo III**

#### **Revoca, decadenza, estinzione**

##### **Art. 71**

##### **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata con atto amministrativo, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un' equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione al Albo pretorio per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario. Gli interessati hanno 30 giorni di tempo dalla notifica o all'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare le proprie opposizioni.

##### **Art. 72**

##### **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) scadenza naturale del contratto di concessione area;
  - b) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui al art. 68, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 66;
  - g) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel atto di concessione;
  - h) rinuncia del diritto d'uso.

2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio.
5. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione del lotto cimiteriale, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area e quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile. In tal caso il Comune sarà libero di porre nuovamente in concessione l'area resasi disponibile senza l'obbligo della restituzione della somma riscossa dal precedente concessionario.

#### **Art. 73**

#### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del settore disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 74**

#### **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 64, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nel art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi,



previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

4. Non hanno effetto nei confronti del Comune eventuali atti di cessioni sottoscritti tra Enti Religiosi e utenti dei loculi che implicino una durata dell'uso eccedente la durata della concessione del suolo in favore dell'Ente.
5. Alla scadenza della concessione del suolo cimiteriale il Comune rientra nella piena disponibilità della Tomba, cappella o del loculo e procederà alle relative assegnazioni secondo le disposizioni dettate dal presente Regolamento.
6. Le concessioni effettuate in passato senza prefissione del termine di scadenza, salvo quelle espressamente qualificate come perenni, si presumono avere una validità di 99 anni; la medesima disposizione si applica a tutte le aree rientranti nel perimetro del cimitero comunale utilizzate da Enti e soggetti privati anche in assenza di specifico provvedimento o in assenza di convenzione di concessione; alla scadenza del periodo di 99 anni si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

#### **Titolo IV**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **Capo I**

### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 75**

### **Accesso al Cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi del opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli interessati dovranno munirsi di apposita autorizzazione da rilasciarsi dietro domanda.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio competente.
4. E' tassativamente vietato alle Imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori al interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

## Art. 76

### Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere redatti in conformità della normativa tecnica di cui all'articolo successivo e definire il numero di salme che possono essere accolte nelle sepolture stesse.  
Il relativo Permesso di costruire viene rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, previo parere dell'Unità sanitaria locale competente.
2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
3. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
4. Per i lavori di ordinaria manutenzione e per quelli che non alterino l'opera in alcuna sua parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione, lapidi, ricordi, e similari.

## Art. 77

### Normativa tecnica

1. Il progetto dovrà essere impostato planimetricamente in modo da non lasciare spazi vuoti tra le costruzioni e lungo i lati che definiscono il lotto.

#### **CAPELLE**

##### a) Fondazioni:

Le fondazioni di tipo continuo o altro dovranno essere realizzate in calcestruzzo armato della classe adeguata nel cui interno sarà realizzato apposito vespaio con buon pietrame calcareo ed opportunamente areato.

E' esplicitamente vietata la realizzazione di fondazioni, utilizzando solo tufi posti in opera semplicemente l'uno accanto all'altro (a fascia)

##### b) Muratura esterna:

- se in tufi, cm. 40; a camera d'aria (interno cm. 20, camera d'aria cm. 10, esterno cm. 10);
- se in blocchetti portanti in cemento cm. 20;

- se in cemento armato, a faccia vista, minimo cm. 15.

c) Intonaci interni ed esterni:

- intonaco civile a tre strati, per interni ed esterni;
- intonaco decorativo del tipo spatolato plastico (per i colori si dirà in seguito);
- rivestimento, preferibilmente, in pietra di marmo, anche parziale, scegliendo con particolare attenzione al tipo, qualità e colore tenendo presente le particolari caratteristiche del pio luogo ove si inserisce.

Per il rivestimento è esplicitamente vietato l'uso della ceramica.

d) Pavimento:

La quota del pavimento sarà rialzata di cm. 15 rispetto alla quota della sistemazione esterna, determinando opere di areazione del sottostante vespaio il cui spessore sarà di minimo cm. 30;

Il primo loculo utile dovrà essere rialzato di ulteriori cm. 20 dal piano del pavimento.

E' possibile adoperare come finiture tutti i comuni materiali normalmente usati per civili abitazioni, inclusi i marmi.

e) Solaio:

Il solaio sarà del tipo normalmente usato per le civili abitazioni, con uno spessore minimo di cm. 25. Particolare cura dovrà essere posta, facendone cenno nella relazione tecnica di progetto, alla esecuzione delle opere di impermeabilizzazione, di esecuzione delle pendenze e, soprattutto, dello scarico delle acque piovane che dovranno essere canalizzate fino a terra. Le pendenze dovranno avere un'altezza massima di cm.10.

E' consentita la realizzazione di coperture voltate purché rispettino l'altezza massima della cappella, sotto definita.

f) Numero dei loculi:

Per ogni cappella si potranno realizzare loculi in ragione di un coefficiente di divisione di 1,33 mq. per ogni metro quadrato di superficie concessa.

g) Altezza:

Ciascuna cappella dovrà avere altezza, all'estradosso del solaio di copertura (con esclusione del massetto delle pendenze), non superiore né inferiore a m. 5,70 dal piano del marciapiede e comunque dalla sistemazione esterna; sono da aggiungere cm. 30 per un sovrastante muretto di coronamento, eventualmente in aggetto non superiore a cm. 20, per cui l'altezza massima complessiva dovrà essere di m. 6,00.

Oltre tale muretto, in corrispondenza del prospetto principale, sarà possibile realizzare elementi o manufatti decorativi (croci, timpani, ecc.) dell'altezza non superiore a cm. 80 e per un aggetto non superiore a cm. 20.

h) Porte:

La porta di ingresso alla cappella dovrà avere larghezza non inferiore a m. 1,20, ed un'altezza non inferiore a m. 2,60, ottenuta sommando ai m. 2,10 netti (quale è l'altezza effettiva della porta) cm. 50 sovrastanti da utilizzare a wasistas (finestre ruotanti su un asse centrale orizzontale) o altro idoneo dispositivo di areazione, con esclusione delle ventole.

Il materiale da usare sarà il ferro battuto o l'alluminio anodizzato (anticorodal) a doppio vetro, di colore scuro.

i) Loculo e ossario:

1) Ciascun loculo dovrà avere obbligatoriamente le dimensioni nette seguenti:

- larghezza cm. 225;
- altezza cm. 70;
- profondità cm. 75.

Ciascun ossario dovrà obbligatoriamente avere le dimensioni nette seguenti:

- larghezza cm. 30;
- altezza cm. 30;
- profondità cm. 75.

2) Pareti esterne:

- se in tufo, da cm. 40 pieni;
- se con mattoni forati, da cm. 20 riempiti con calcestruzzo;
- se in cemento armato, da cm. 15 minimo.

Pareti interne:

- in mattoni di pomice da cm. 10 riempiti con calcestruzzo;
- in cemento armato, da cm. 10.

3) Solette:

Le solette che dividono i loculi dovranno essere realizzate con cassa piena armata da cm. 10, in doppio senso longitudinale e calcolate in maniera tale da reggere il sovraccarico previsto dalle vigenti normative. Le stesse dovranno avere leggera inclinazione (1% - 1,5%) verso l'interno in modo da evitare eventuale fuoriuscita di liquidi.

4) Intonaci:

Ogni loculo dovrà essere intonacato, all'interno ed all'esterno (se vi sono facce libere), con malta di cemento onde garantire la sua impermeabilità ai liquidi ed ai gas.

j) Colori:

Tutte le combinazioni dei colori dovranno essere contenute nella gradazione chiara, con esclusione di porte e finestre che dovranno essere di colore scuro

k) Atti progettuali:

Tutti gli atti progettuali dovranno soddisfare compiutamente le norme del vigente Regolamento Edilizio Comunale, nonché del presente Regolamento; la relazione tecnica dovrà essere particolarmente dettagliata con riferimento alla tecnica di costruzione ed ai materiali di finitura.

## **MONUMENTINI**

a) Fondazioni:

Le fondazioni di tipo continuo o altro dovranno essere realizzate in calcestruzzo armato della classe adeguata nel cui interno sarà realizzato apposito vespaio con buon pietrame calcareo ed opportunamente areato.

E' esplicitamente vietata la realizzazione di fondazioni, utilizzando solo tufi posti in opera semplicemente l'uno accanto all'altro (a fascia).

b) Muratura esterna:

- se in tufi, cm. 40; a camera d'aria (interno cm. 20, camera d'aria cm. 10, esterno cm. 10);
- se in blocchetti portanti in cemento cm. 20;
- se in cemento armato, a faccia vista, minimo cm. 15.

c) Intonaci esterni:

- intonaco civile a tre strati per esterni;
- intonaco decorativo del tipo spatolato plastico (per i colori si dirà in seguito);
- rivestimento, preferibilmente, in pietra di marmo, anche parziale, scegliendo con particolare attenzione al tipo, qualità e colore tenendo presente le particolari caratteristiche del pio luogo ove si inserisce.

Per il rivestimento è esplicitamente vietato l'uso della ceramica.

d) Solaio:

Il solaio sarà del tipo normalmente usato per le civili abitazioni, con uno spessore minimo di cm. 25. Particolare cura dovrà essere posta, facendone cenno nella relazione tecnica di progetto, alla esecuzione delle opere di impermeabilizzazione, di esecuzione delle pendenze e, soprattutto, dello scarico delle acque piovane che dovranno essere canalizzate fino a terra. Le pendenze dovranno avere un'altezza massima di cm. 10.

e) Numero dei loculi:

Per ogni monumentino si potranno realizzare loculi in ragione di un coefficiente di divisione di 1,473 mq. per ogni metro quadrato di superficie concessa.

f) Altezza:

Ciascun monumentino dovrà avere altezza, all'estradosso del solaio di copertura (con esclusione del massetto delle pendenze), non superiore né inferiore a m. 2,50 dal piano del marciapiede e comunque dalla sistemazione esterna; sono da aggiungere cm. 30 per un sovrastante muretto di coronamento, eventualmente in aggetto non superiore a cm. 20, per cui l'altezza massima complessiva dovrà essere di m. 2,80.

Oltre tale muretto, in corrispondenza del prospetto principale, sarà possibile realizzare elementi o manufatti decorativi (croci, timpani, ecc.) dell'altezza non superiore a cm. 50 e per un aggetto non superiore a cm. 20.

g) Loculo e ossario:

1) Ciascun loculo dovrà avere obbligatoriamente le dimensioni nette seguenti:

- larghezza cm. 225;
- altezza cm. 70;
- profondità cm. 75.

Ciascun ossario dovrà obbligatoriamente avere le dimensioni nette seguenti:

- larghezza cm. 30;
- altezza cm. 30;
- profondità cm. 75.

2) Pareti esterne:

- se in tufo, da cm. 40 pieni;
- se con mattoni forati, da cm. 20 riempiti con calcestruzzo;

- se in cemento armato, da cm. 15 minimo.

Pareti interne:

- in mattoni di pomice da cm. 10 riempiti con calcestruzzo;

- in cemento armato, da cm. 10.

3) Solette:

Le solette che dividono i loculi dovranno essere realizzate con cassa piena armata da cm. 10, in doppio senso longitudinale e calcolate in maniera tale da reggere il sovraccarico previsto dalle vigenti normative. Le stesse dovranno avere leggera inclinazione (1% - 1,5%) verso l'interno in modo da evitare eventuale fuoriuscita di liquidi.

4) Intonaci:

Ogni loculo dovrà essere intonacato, all'interno ed all'esterno (se vi sono facce libere), con malta di cemento onde garantire la sua impermeabilità ai liquidi ed ai gas.

Il primo loculo utile dovrà essere rialzato di cm. 35 rispetto alla quota del marciapiede o comunque dalla sistemazione esterna, determinando opere di areazione del sottostante vespaio il cui spessore sarà di minimo cm. 30;

h) Colori:

Tutte le combinazioni dei colori dovranno essere contenute nella gradazione chiara.

i) Atti progettuali:

Tutti gli atti progettuali dovranno soddisfare compiutamente le norme del vigente Regolamento Edilizio Comunale, nonché del presente Regolamento; la relazione tecnica dovrà essere particolarmente dettagliata con riferimento alla tecnica di costruzione ed ai materiali di finitura.

## **Art. 78**

### **Responsabilità**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

## **Art. 79**

### **Danni a terzi - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio e di occupare spazi attigui.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

**Art. 80**  
**Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione di piccoli veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Comune. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

**Art. 81**  
**Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Sindaco, sentito il Responsabile del competente ufficio comunale, compatibilmente con apertura del cimitero con esclusione del sabato e giorni festivi salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal responsabile del servizio.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio.

**Art. 82**  
**Commemorazione dei Defunti**

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

**Art. 83**  
**Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere siano conformi ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini del adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere realizzate.

## **Capo II IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### **Art. 84 Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei richiedenti, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 85 Divieti**

1. E' fatto divieto alle Imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli Uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;a) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.



**Titolo V**  
**DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

**Capo I**  
**DISPOSIZIONI VARIE**

**Art. 86**

**Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri e/o Benemeriti" ove il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre per assegnazione di posti destinati alle ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

**Art. 87**

**Registro delle sepolture**

1. Presso l'Ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

**Art. 88**

**Annotazioni**

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art. 89**

#### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il Personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **Art. 90**

#### **Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'Ufficio predispone entro il mese di dicembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

### **Capo II**

#### **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 91**

#### **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 2 (due) anni dal entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 92**

#### **Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 93**

#### **Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

1. Spetta al dipendente Responsabile dell'Ufficio l'emanazione degli atti previsti nel presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del presente Regolamento.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste nel presente Regolamento spettano alla Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

#### **Art. 94**

#### **Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore dello stesso continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

**Art. 95**  
**Sepulture private a tumulazioni pregresse**  
**Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima del entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione istituto dello "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d' uso sulla Concessione.
2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via Amministrativa, anziché ordinariamente in via Giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.
5. Nelle ipotesi previste dal comma 1, la durata del diritto d' uso è disciplinata dal art. 69, comma 6, del presente Regolamento.

**Art. 96**  
**Importi di concessioni e rimborso spese**

Gli importi dovuti per le concessioni nei Cimiteri sono determinati con deliberazione di Consiglio Comunale; quali dovuti a titolo di rimborso spese per forniture e servizi, con deliberazione della Giunta Municipale.

**Art. 97**  
**Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285 del 10 settembre 1990 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie del 27 luglio 1934 n.1265.

**Art. 98**  
**Abrogazione di norme precedenti**

Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione n. 110 nella seduta del 29/08/1984 e modificato con successive integrazioni approvate con deliberazione n. 27 del 28/08/1998, è abrogato.





